

**CONVENZIONE
PER L'ISTITUZIONE E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)
TRA I COMUNI DI
GAMBERALE, MONTENERODOMO E PIZZOFERRATO**

L'anno duemilaquindici, addì 14 (quattordici) del mese di Marzo dell'anno 2015 nella sede del Comune di Pizzoferrato con il presente accordo, da valere per ogni effetto di legge,

TRA

1. Il Comune di Gamberale legalmente rappresentato dal Sindaco pro- tempore Sig. Maurizio Bucci, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale 81001770692 e Partita IVA n. 00306050691) il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. 2 del 23.02.2015, immediatamente eseguibile, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
2. Il Comune di Montenerodomo legalmente rappresentato dal Sindaco pro- tempore Sig. Antonio Tamburrino, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale 00253540694 e Partita IVA n. 00253540694) il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. 4 del 23.02.2015, immediatamente eseguibile, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
3. Il Comune di Pizzoferrato (CH), legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Palmerino Fagnilli, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale n. 81001510692 - Partita IVA n. 00281260695) il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. 2 del 23.02.2015, immediatamente eseguibile, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO CHE

L'articolo 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici dispone che tutti i Comuni non capoluogo di Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei Comuni, di cui l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile (convenzione) tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici; L'esercizio associato per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di cui all'art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 163/2006 è fattibile tra – Ente Capofila – e i Comuni che aderiranno a mezzo convenzione ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

E' istituita la Centrale Unica di Committenza - C.U.C. - per l'acquisizione di lavori, beni e servizi tra i COMUNI DI GAMBERALE, MONTENERODOMO e PIZZOFERRATO sottoscrittori della presente convenzione.

La Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 136/2006 e s.m.i., ha sede presso la sede del Comune di MONTENERODOMO;

Art. 2 - Enti partecipanti ed Ente Capofila

L'ambito territoriale in cui opera la C.U.C. è individuato nel territorio degli Enti convenzionati. Ai fini del presente atto e delle attività in esso indicate, le funzioni di Ente Capofila è svolta dal Comune di MONTENERODOMO.

Art. 3 – Finalità

Le funzioni e i servizi oggetti della convenzione consistono nella gestione dei rapporti con i Comuni convenzionati e delle procedure di gara come meglio specificato nei seguenti articoli.

L'ambito di operatività della C.U.C. è relativo all'acquisizione di lavori, beni e servizi stabiliti dalla legge, per importi superiori alle soglie minime obbligatorie.

Sono escluse dall'ambito dalla competenza della C.U.C. e gestiti direttamente dai Comuni gli appalti di lavori, servizi e forniture per i quali gli stessi decidono di procedere alternativamente per importi fino alla soglia consentita:

- ✓ mediante acquisizione diretta tramite il Mercato Elettronico della P.A. di cui all'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- ✓ mediante adesione alle convenzioni CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 o ad altre Centrali di Committenza.

Art. 4 – Funzioni, attività e servizi svolti dalla Centrale Unica di Committenza

Le attività della C.U.C. consistono nella gestione della procedura di gara e, in particolare :

- ✓ gestione organizzativa complessiva degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di competenza dei Comuni aderenti alla convenzione;
- ✓ verifica dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto a corredo del progetto;
- ✓ adozione degli atti di gara esecutivi (bando, lettera di invito, pubblicazioni del bando e degli estratti, rapporti con l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, controlli e verifiche del possesso da parte degli operatori economici dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa);
- ✓ valutazione delle offerte presentate, ivi comprese eventuali offerte anomale;
- ✓ aggiudicazione provvisoria dell'appalto;
- ✓ acquisizione dalla ditta aggiudicataria dei documenti necessari per la stipula del contratto;
- ✓ nomina della commissione giudicatrice;
- ✓ in caso di appalto da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa, formula la graduatoria di merito provvisoria;
- ✓ trasmissione al Comune del rendiconto finanziario delle spese sostenute.

Le attività relative alla gestione del contenzioso connesso all'espletamento dei procedimenti di appalto rimangono affidate alla competenza del Comune aderente interessato, fermo restando l'obbligo della C.U.C. di fornire tutti gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.

Nell'espletamento delle sue funzioni la C.U.C. opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La C.U.C. assume per conto del Comune aderente la qualità di Centrale Unica di Committenza e svolge, pertanto, tutte le attività volte a reperire il soggetto aggiudicatario e le fasi successive, sino a giungere all'aggiudicazione provvisoria.

In tema di lavori pubblici ciascun Comune aderente rimane soggetto alle disposizioni contabili e finanziarie e dovrà dare conto alla C.U.C., prima dell'inizio della procedura di gara, del rispetto di tutti i parametri di legge necessari all'avvio dell'affidamento (previsione dell'opera, stanziamento di bilancio,

rispetto dei vincoli delle leggi finanziarie, rispetto dell'indice di indebitamento laddove l'opera sia finanziata con mutuo, ecc.).

Le somme assegnate alla C.U.C. contribuiscono a ridurre le spese a carico dei Comuni aderenti alla convenzione.

Art. 5 – Criteri di devoluzione delle procedure di gara alla Centrale Unica di Committenza

L'affidamento alla C.U.C. delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione della determina a contrarre da parte del Comune aderente interessato che contiene, fra l'altro:

- ✓ la nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
- ✓ l'individuazione del piano e/o programma da cui risulta il lavoro, il servizio o la fornitura da affidare con relativa copertura finanziaria;
- ✓ l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;
- ✓ il sistema di individuazione dei soggetti offerenti;
- ✓ i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- ✓ l'individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;
- ✓ gli allegati relativi al quadro economico, ai documenti tecnico-progettuali utili all'appalto, al capitolato speciale d'appalto, al P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) o al D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) e allo schema di contratto.

Unitamente alla determina a contrarre il Comune aderente interessato deve trasmettere alla C.U.C. una nota contenente i seguenti atti e dati:

a) Per i lavori:

- ✓ Codice Unico di Progetto (CUP);
- ✓ Codice Identificativo Gara (CIG);
- ✓ nominativo del R.U.P., telefono, fax, email, PEC del Comune;
- ✓ deliberazione/determinazione di approvazione del progetto posto in gara;
- ✓ copia del progetto esecutivo (completo di tutti gli elaborati previsti dal Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento di Esecuzione), anche su CD ROM;
- ✓ verbale di validazione del progetto esecutivo;
- ✓ rispetto di tutti i parametri di legge necessari all'avvio dell'affidamento (previsione dell'opera, stanziamento di bilancio, rispetto dei vincoli delle leggi finanziarie, rispetto dell'indice di indebitamento laddove l'opera sia finanziata con mutuo, ecc.);
- ✓ qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara richiesto dalla C.U.C.

La C.U.C. provvede di norma entro 60 giorni dalla ricezione degli atti di cui sopra ad attivare la procedura per l'espletamento della gara.

Dopo l'avvenuta aggiudicazione provvisoria, la C.U.C. trasmette al Comune:

- a. lo schema di contratto predisposto sulla base dell'aggiudicazione provvisoria;
- b. gli atti relativi alla procedura di gara.

Competono in ogni caso al Comune:

- a. la nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
- b. l'individuazione dei lavori da realizzare;
- c. la redazione e l'approvazione dei progetti/capitolati relativi a lavori, servizi e forniture e di tutti gli atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto;
- d. la comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006;
- e. il pagamento del contributo per l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- f. l'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- g. la stipula del contratto e la sua registrazione;
- h. l'adozione degli atti necessari alla C.U.C. per lo svolgimento delle attribuzioni richieste;

- i. l'adozione di ogni atto non espressamente demandato alla C.U.C.

b) Per i servizi e forniture:

- ✓ Codice Identificativo Gara (CIG);
- ✓ nominativo del R.U.P., telefono, fax, email, PEC del Comune;
- ✓ qualità ed importo stimato del fabbisogno;
- ✓ termini di durata della fornitura o di espletamento del servizio;
- ✓ eventuali capitolati d'oneri;
- ✓ rispetto di tutti i parametri di legge necessari all'avvio dell'affidamento (previsione dell'intervento, stanziamento di bilancio, rispetto dei vincoli delle leggi finanziarie, ecc.);
- ✓ qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara richiesto dalla C.U.C.

La C.U.C. provvede di norma entro 60 giorni dalla ricezione degli atti di cui sopra ad attivare la procedura per l'espletamento della gara.

Dopo l'avvenuta aggiudicazione provvisoria, la C.U.C. trasmette al Comune:

- a. lo schema di contratto predisposto sulla base dell'aggiudicazione provvisoria;
- b. gli atti relativi alla procedura di gara.

Competono in ogni caso al Comune:

- a. la nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
- b. l'individuazione dei servizi e forniture da realizzare;
- c. la redazione e l'approvazione dei progetti/capitolati relativi a servizi e forniture e di tutti gli atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto;
- d. la comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006;
- e. il pagamento del contributo per l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- f. l'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- g. la stipula del contratto e sua registrazione;
- h. l'adozione degli atti necessari alla C.U.C. per lo svolgimento delle attribuzioni richieste;
- i. l'adozione di ogni atto non espressamente demandato alla C.U.C.

La C.U.C. predispose tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione di lavori, servizi e forniture entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dai Comuni aderenti.

Art. 6 - Organizzazione e funzionamento della Centrale Unica di Committenza

Ai fini del non incremento della spesa di personale e, se possibile, nell'ottica del raggiungimento di una riduzione della stessa, la C.U.C. di norma è costituita da:

a) Per i lavori:

- Responsabile della C.U.C., nominato dal Sindaco dell'Ente Capofila, che ha la responsabilità della gestione delle procedure di gara per l'affidamento di lavori;
- Eventuale personale tecnico e/o amministrativo, anche per singolo procedimento, anche di supporto al Responsabile della C.U.C., in servizio nell'Ente Capofila, nei Comuni aderenti o esterno, individuati dal Responsabile della C.U.C.

b) Per i servizi:

- Responsabile della C.U.C., nominato dal Sindaco dell'Ente Capofila, che ha la responsabilità della gestione delle procedure di gara per l'affidamento di servizi;
- Eventuale personale tecnico e/o amministrativo, anche per singolo procedimento, anche di supporto al Responsabile della C.U.C., in servizio nell'Ente Capofila, nei Comuni aderenti o esterno, individuati dal Responsabile della C.U.C.

c) Per le forniture:

- Responsabile della C.U.C., nominato dal Sindaco dell'Ente Capofila, che ha la responsabilità della gestione delle procedure di gara per l'affidamento di forniture;
- Eventuale personale tecnico e/o amministrativo, anche per singolo procedimento, anche di supporto al Responsabile della C.U.C., in servizio nell'Ente Capofila, nei Comuni aderenti o esterno, individuati dal Responsabile della C.U.C.

Il personale in servizio dei Comuni aderenti alla C.U.C. è da considerarsi in convenzione per tutta la durata delle ore lavorative prestate presso l'Ente Capofila, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto organico (di lavoro) degli addetti in capo ai Comuni di rispettiva appartenenza.

L'orario di lavoro degli addetti all'ufficio sarà funzionale alla sua organizzazione e comunque terrà conto degli orari degli Enti aderenti.

Ai fini della sicurezza sul lavoro rimane responsabile l'Ente di appartenenza.

Per i soli lavori, al personale facente parte della C.U.C. verrà corrisposta una percentuale dell'incentivo previsto dall'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 da determinarsi sulla base del regolamento per la ripartizione degli incentivi vigente nell'Ente Capofila.

La C.U.C. affida gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture sulla base dei regolamenti e piani vigenti nell'Ente Capofila.

Art. 7 - Intervento del Segretario Comunale rogante o autenticante

Il contratto di appalto viene stipulato nella forma di scrittura privata, di scrittura privata autenticata, ovvero di atto pubblico, secondo quanto disposto dal regolamento dei contratti del Comune interessato all'appalto.

Le funzioni di ufficiale autenticante o rogante per i contratti aventi ad oggetto appalti di forniture e servizi a beneficio di tutti i Comuni aderenti vengono assunte dal Segretario Comunale dell'Ente Capofila.

Le funzioni di ufficiale autenticante o rogante per i contratti aventi ad oggetto appalti di forniture e servizi a beneficio di un unico Comune aderente vengono assunte dal Segretario Comunale del Comune interessato dall'appalto.

Le funzioni di ufficiale autenticante o rogante per i contratti aventi ad oggetto appalti di lavori pubblici, vengono assunte dal Segretario Comunale del Comune interessato dall'appalto.

Art. 8 - Durata e recesso

Le parti riconoscono che, trattandosi di forma di gestione imposta dalla legge, la durata della presente Convenzione è illimitata.

Il recesso dei Comuni aderenti può essere esercitato, motivatamente, in qualunque momento purché comunicato al Capofila con preavviso di almeno 6 mesi; il recesso ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Il recesso del Comune è consentito, in ogni caso, esclusivamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla C.U.C..

Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che rimane operante finché i Comuni convenzionati siano almeno due.

La convenzione cessa a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate da tutti i Consigli Comunali dei Comuni Convenzionati.

Art. 9 - Riparto spese

L'adesione alla C.U.C. deve comportare, nei limiti della sua funzionalità, il conseguimento di risparmi derivanti principalmente dalle ottimizzazioni di scala e dall'eventuale ricorso a procedure telematiche.

I costi connessi alla gestione della C.U.C. sono sostenuti in pari misura dagli Enti aderenti.

Compete al Comune di Montenerodomo in qualità di Ente Capofila, prevedere in sede di predisposizione del bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione ordinaria della C.U.C. dandone comunicazione ad ogni singolo Comune aderente, nonché ad effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone i Comuni anche ai fini di eventuali rimborsi.

Le spese sostenute per dare pubblicità legale alle procedure sono poste a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 34, comma 35, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 o, in caso di gara deserta e/o annullata, del Comune committente.

Le somme assegnate alla C.U.C. da parte degli Enti saranno individuate tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nella voce "Spese C.U.C."

L'ammontare delle somme da assegnare alla C.U.C. sarà calcolato in funzione dell'importo posto a base di gara, secondo le seguenti percentuali:

a) Per lavori:

- 1% sull'importo dei lavori posto a base di gara fino a € 100.000,00;
- 0,5% sull'importo dei lavori posto a base di gara da € 100.000,00 a 500.000,00;
- 0,25% sull'importo dei lavori posto a base di gara oltre € 500.000,00;

Le spese assegnate alla C.U.C. vengono ripartite tra le figure di cui all'art. 6 sulla base di apposito Regolamento.

Art. 10 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti aderenti devono essere ricercate prioritariamente in via bonaria. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione, trattandosi di un accordo amministrativo per la gestione di servizi e funzioni pubbliche, è del giudice amministrativo quale giudice naturale dell'esercizio dell'azione amministrativa attraverso poteri pubblicistici.

Art. 11 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI GAMBERALE
IL SINDACO
(Maurizio Bucci)

PER IL COMUNE DI MONTENERODOMO
IL SINDACO
(Antonio Tamburrino)

PER IL COMUNE DI PIZZOFERRATO
IL SINDACO
(Palmerino Fagnilli)